

**Disposizioni per la  
semplificazione e la  
digitalizzazione dei  
procedimenti in materia di  
attività economiche e di  
servizi a favore dei cittadini  
e le imprese**

**DDL 1184/S**

Memoria ANCE  
Commissione Affari  
costituzionali

**20 febbraio 2025**

## VALUTAZIONI SU SPECIFICHE TEMATICHE DI INTERESSE

La **semplificazione dei procedimenti amministrativi connessi alle pratiche edilizie rappresenta una priorità per il settore delle costruzioni** che, nello svolgimento della propria attività, presenta numerose pratiche presso i comuni territorialmente competenti e subisce gli effetti negativi di una sempre più traboccante burocrazia.

**Occorre dunque semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese.** Per tale ragione l'ANCE valuta con favore le semplificazioni introdotte dal disegno di legge in esame.

Più in dettaglio si formulano le seguenti valutazioni sul contenuto delle norme di interesse.

L'art. 1, in tema di **semplificazioni in materia di autotutela**, interviene sull'art. 21 nonies, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 riducendo da dodici a sei mesi il termine entro cui può essere annullato d'ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo.

Tale previsione salvaguarda il legittimo affidamento ingenerato nei privati destinatari del provvedimento (per quanto riguarda specificatamente l'edilizia si richiamano a titolo di esempio il permesso di costruire e la Scia) e riduce ad un termine più ragionevole l'esaurimento del potere di autotutela esercitabile dalla pubblica amministrazione.

Come sostenuto dai giudici amministrativi, infatti, *“il potere di autotutela deve essere esercitato dalla p.a. entro un termine ragionevole, tanto più quando il privato, in ragione del tempo trascorso, ha riposto, con la realizzazione del progetto, un ragionevole affidamento sulla regolarità dell'autorizzazione edilizia”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2022, n. 10186; Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 2024, n. 5830; T.A.R. Umbria, Sez. I, 11 dicembre 2024, n. 896).

L'ANCE valuta quindi positivamente la disposizione contenuta nell'art. 1 in quanto consente di creare un sistema in cui cittadini e imprese possono pianificare la propria attività senza il rischio di essere sottoposti a cambiamenti improvvisi da parte delle autorità pubbliche.

Ciò riveste anche un ruolo cruciale nel contesto degli investimenti delle imprese, poiché fornisce un fondamentale grado di stabilità e certezza necessario per promuovere la fiducia nel contesto economico produttivo. L'instabilità normativa e l'incertezza possono infatti scoraggiare gli investimenti, rallentare la crescita economica e minare la fiducia degli operatori commerciali.

In ogni caso, resta comunque ferma la possibilità per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 nonies, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, di annullare il provvedimento anche dopo il termine di sei mesi, nel caso in cui questo sia stato conseguito sulla base di condotte costituenti reato che abbiano determinato un falso presupposto per l'assunzione del provvedimento e siano state accertate con sentenza passate in giudicato. Tale potere in capo all'Amministrazione giustifica ulteriormente l'opportunità e la necessità di circoscrivere il

termine ordinario entro cui essere annullato d'ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo.

Altra disposizione di interesse è contenuta nell'articolo 14 che introduce una **semplificazione in materia di permesso di costruire per immobili vincolati**, prevedendo l'applicazione del silenzio-assenso anche per il rilascio del permesso di costruire relativo a tali immobili.

In particolare, ciò sarà possibile nel caso di interventi su immobili soggetti a vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali e a condizione che siano già stati ottenuti e siano validi i provvedimenti autorizzativi richiesti dalla legge.

Attualmente, ai sensi dell'art. 20, comma 8, del Dpr 380/2001 nel caso di immobili sottoposti ai vincoli sopracitati, il silenzio-assenso non si applica ed è obbligatorio il ricorso all'istituto della conferenza di servizi, come previsto dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990.

Ciò determina inevitabili ritardi nella conclusione del procedimento con conseguente aggravio burocratico per il richiedente, che già al momento della presentazione dell'istanza fornisce tutti i documenti richiesti.

Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che nel caso in cui la domanda di permesso di costruire abbia ad oggetto immobili vincolati e sia già corredata da tutti i documenti prescritti dalla legge l'indizione di una conferenza di servizi determinerebbe un ingiustificato aggravamento del procedimento, in contrasto con la finalità di semplificazione propria degli istituti e degli strumenti previsti dal legislatore, quali il silenzio-assenso e la conferenza di servizi (Tar Toscana, sez. III, 24 gennaio 2023, n. 72).

Infatti, l'inconfigurabilità del silenzio-assenso per il solo fatto della pertinenza dell'intervento ad area soggetta a vincolo rappresenta una illegittima limitazione dell'operatività di tale istituto, che contrasta con le finalità di semplificazione e di accelerazione dell'agire amministrativo alla base dell'art. 20, comma 8, nonché con le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche (Consiglio di Stato, sez. IV, 21 novembre 2023).

Di conseguenza, l'ANCE valuta favorevolmente la disposizione che intervenendo sull'art. 20, comma 8, Dpr 380/2001 consente l'applicazione del silenzio-assenso anche ai procedimenti che hanno ad oggetto il rilascio del permesso di costruire per interventi su immobili vincolati, a patto che la domanda sia corredata da tutte le autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, prescritti dalla legge ed in corso di validità.